



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## IL PRIMO PRESIDENTE

Visti i decreti n. 47 del 31 marzo 2020 e n. 55 del 10 aprile 2020 emanati da questa Prima Presidenza ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7, DL n. 18 del 2020, con i quali sono state adottate le necessarie misure organizzative per regolare l'attività giudiziaria nel settore civile e nel settore penale nel periodo di sospensione *ex lege*, all'esito della consultazione preventiva con l'Autorità sanitaria regionale, la Procura generale, l'Avvocatura generale dello Stato e gli Organismi forensi;

Visto il decreto-legge n. 28 del 2020 che ha prorogato fino al 31 luglio 2020 il termine finale del periodo previsto dall'art. 83, comma 6, DL n. 18 del 2020;

Letta la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura del 26 marzo 2020 n. 1866/VV/2020, anche con riguardo allo svolgimento dell'attività giurisdizionale da remoto da parte dei magistrati in servizio;

Sentiti i Presidenti titolari, il Procuratore generale e il Dirigente della Corte, nonché, ai sensi dell'art. 83, comma 6, del DL n. 18 del 2020, l'Autorità sanitaria competente, l'Avvocatura dello Stato e gli Organismi Forensi;

**Ritenuto** di conseguenza necessario emanare le seguenti misure per riorganizzare le attività per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 in attesa di eventuali più complete disposizioni e avuto riguardo ai propri precedenti decreti, con particolare riferimento alla celebrazione delle udienze ed adunanze camerali non partecipate da remoto (decreto n. 44 del 23 marzo 2020);

### DISPONE

I decreti n. 47 del 31 marzo 2020 e n. 55 del 10 aprile 2020 sono così integrati e/o modificati:

- 1) Settore civile:

- a) Fino al 30 giugno 2020 rimangono ferme le disposizioni contenute nel decreto n. 55, parte A), volte a regolamentare la fissazione delle cause per la trattazione in udienza pubblica e in adunanza camerale fino a tale data;
- b) dal 1° al 31 luglio 2020 possono essere tenute, nel rispetto dei termini di legge, le udienze pubbliche ritenute urgenti;
- c) dal 1° al 31 luglio 2020 possono essere tenute un numero di adunanze camerali compatibili con il rispetto degli adempimenti di legge e con le risorse di personale amministrativo effettivamente presente in ufficio;

2) Settore penale:

a) fino al 30 giugno 2020, fermo quanto previsto dai decreti n. 55 e n. 69 per le udienze pubbliche e partecipate, i Presidenti titolari possono fissare in esse, anche facendo applicazione del paragrafo n. 13.8 delle vigenti tabelle, i ricorsi in cui sono applicate misure cautelari custodiali e domiciliari e che hanno per oggetto dette misure, nonché gli incidenti di esecuzione e le misure alternative alla detenzione, nonché i procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge n. 69 del 2005 e di estradizione per l'estero;

b) fino al 30 giugno 2020, fermo quanto previsto al punto a), i Presidenti titolari individuano, di regola, non più di due ulteriori udienze settimanali per la trattazione dei ricorsi con il rito scritto e senza discussione orale ex art. 83, comma 12-ter, DL n. 18 del 2020, privilegiando la fissazione in detta udienza dei ricorsi che presentano un limitato numero di ricorrenti e un contenuto peso ponderale. Nel caso in cui è richiesta la discussione orale, la trattazione sarà di regola rinviata, fermo il relatore già designato, a una successiva udienza anche dopo il 31 luglio 2020 già individuata nel calendario o sulla base delle indicazioni del Presidente titolare. La deliberazione collegiale in camera di consiglio potrà svolgersi anche da remoto con le modalità indicate dalla legge e dal decreto n. 44 del 23 marzo 2020; in tal caso il Presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato che è presente in Corte,

anche allo scopo di assicurare la consultazione del fascicolo d'ufficio, sottoscrive e il verbale e il dispositivo che sarà successivamente comunicato alle parti a mezzo di posta elettronica certificata.

c) fino al 30 giugno 2020, fermo quanto previsto dal decreto n. 55 per le udienze camerali non partecipate e de plano, potranno essere fissate, nel rispetto dei termini di legge, non più di due ulteriori camere di consiglio non partecipate e de plano settimanali per ciascuna Sezione, tranne la Settima Sezione che terrà le udienze già calendarizzate;

d) dal 1° al 31 luglio 2020 possono essere tenute, nel rispetto dei termini di legge, le udienze pubbliche e partecipate già calendarizzate, da celebrare preferibilmente con il rito scritto e senza discussione orale ex art. 83, comma 12-ter, DL n. 18/2020, come previsto dal decreto n. 69 del 30 aprile 2020, tenendo conto che il complessivo carico di lavoro deve comunque assicurare il rispetto delle misure volte al contenimento del rischio epidemiologico;

e) dal 1° al 31 luglio 2020 possono essere tenute, nel rispetto dei termini di legge, le udienze camerali non partecipate e de plano già calendarizzate;

f) l'avviso di cui agli art. 610, comma 1 e 611 cod. proc. pen., sarà inviato, nel rispetto del termine di legge, a decorrere dal 12 maggio 2020, fatti salvi i ricorsi per cui ricorrono le ipotesi previste dall'art. 83, comma 3, d.l. n. 18 del 2020;

### 3) Disposizioni comuni:

a) la trattazione dei procedimenti e delle cause in udienza pubblica o partecipata avverrà di regola con la sola presenza delle parti interessate, nel rispetto delle vigenti misure di protezione individuale e di distanziamento sociale, e secondo la programmazione a fasce orarie che verrà preventivamente comunicata alle parti, onde evitare qualsiasi assembramento, anche nei corridoi antistanti le aule di udienza;

b) le adunanze civili e le udienze penali camerale non partecipate e *de plano* potranno essere celebrate, con fissazione secondo l'orario di rito, anche da remoto con le modalità previste dal decreto n. 44 del 23 marzo 2020. Dovrà essere assicurata, in questo caso, la presenza in ufficio del Presidente del collegio o di altro consigliere da lui delegato, anche allo scopo di assicurare la consultazione del fascicolo d'ufficio e di offrire in condivisione ai consiglieri che partecipano da remoto i documenti che sia necessario esaminare, nonché al fine di curare gli adempimenti di cui al decreto n. 44.

c) i Presidenti titolari provvederanno a predisporre i nuovi calendari per l'adozione delle necessarie variazioni tabellari;

d) nella fissazione delle udienze e camere di consiglio penali e delle udienze e adunanze civili i Presidenti titolari provvederanno a verificare preventivamente la compatibilità del numero di cause da trattare e dei relativi adempimenti con le risorse di personale amministrativo e informatico effettivamente presenti in ufficio;

e) per consentire la celebrazione delle udienze e camere di consiglio penali e delle udienze e adunanze civili, le cancellerie predisporranno quanto prima gli atti regolamentari e dovranno inviarli ai magistrati fuori sede che ne facciano richiesta anche tramite il servizio postale;

f) le conclusioni e gli altri atti della Procura generale relativi alle cause e ai procedimenti sopra indicati possono essere inviati, alla competente cancelleria della Corte di cassazione, dalla casella di posta elettronica della competente segreteria civile o penale, mediante l'allegazione al messaggio di posta, recante le indicazioni idonee all'identificazione del procedimento, di un file in formato PDF composto secondo le disposizioni organizzative dettate dal Procuratore generale a norma dell'art. 83, commi 6 e 7, DL n. 18 del 2020;

g) per i ricorsi da trattare fino al 31 luglio 2020, i difensori, utilizzando esclusivamente l'indirizzo elettronico presente nel Re.G.Ind.E., possono far pervenire alla Corte motivi aggiunti e memorie a mezzo PEC, comunicandoli

contestualmente e con lo stesso mezzo alla controparte, secondo quanto previsto dal Protocollo sottoscritto con il Consiglio Nazionale Forense e la Procura generale;

h) fermo quanto previsto al punto e), gli atti di parte pervenuti in formato elettronico saranno resi disponibili ai componenti di collegio sulla piattaforma tecnologica già individuata con decreto dirigenziale, adottato ai sensi dell'art. 83 dal DL n. 18 del 2020, dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicato sul portale dei servizi telematici in data 20 marzo 2020;

i) il presente provvedimento è adottato con riserva di assumere le necessarie modifiche e integrazioni in relazione all'evolversi del rischio epidemiologico, della disponibilità di personale amministrativo e informatico e delle modifiche normative che dovessero intervenire.

Il presente decreto, adottato in via di urgenza ai sensi dell'art. 7 -bis ord. giud., è immediatamente esecutivo, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.

Roma, 11 MAG. 2020

Depositato in Segreteria

oggi 11 MAG. 2020

IL DIRETTORE

Dott.ssa Maria Rosaria Nunziata

Il Primo Presidente

Giovanni Mammone

